

contrit  
unificata



**ORIGINALE**

**-8577/2013**

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Conversione  
di ricorso  
ordinario in  
regolamento  
di  
competenza -  
Artt. 382,  
3° comma cpc  
e 49 2°  
comma cpc

R.G.N. 18773/2007

Cron. 8577

Rep. 1462

Ud. 25/02/2013

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 18773-2007 proposto da:

S.L.

- ricorrente -

2013

428

contro

ASSICURAZIONI

L

presso lo studio dell'avvocato TROPIANO FABRIZIO  
MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega in  
atti;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

B.R. ;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 141/2006 del TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA, depositata il  
15/05/2006, R.G.N. 642/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/02/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE  
FRASCA;

udito l'Avvocato ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per  
l'inammissibilità in subordine rigetto;



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. L.S. ha proposto ricorso per cassazione contro la Assicurazioni e R.B. avverso la sentenza del 15 maggio 2006 del Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Ostia, pronunciata in grado d'appello avverso la sentenza del 4 giugno 2003, con la quale il Giudice di Pace di Ostia, investito nel dicembre del 2001 dalla ricorrente di una domanda di risarcimento dei danni sofferti a seguito di un incidente stradale per esclusiva responsabilità del <sup>B.</sup>, assicurato presso detta società, dopo aver disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla compagnia assicuratrice convenuta a favore della competenza alternativa del Giudice di Pace di Trieste o di quello di P.S., aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ragione del versamento di una somma ritenuta congrua da parte dell'assicuratrice, aveva condannato i convenuti solidalmente a corrispondere gli interessi legali sulla somma versata e in fine aveva condannato gli stessi alle spese giudiziali e al pagamento di un euro ai sensi dell'art. 89, secondo comma, c.p.c., a vantaggio del difensore antistatario dell'attrice.

Il Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Roma, sull'appello della ASS., che reiterava pregiudizialmente l'eccezione di incompetenza e chiedeva la riforma della sentenza relativamente alla condanna alle spese ed alla condanna ai sensi dell'art. 89 c.p.c., nella resistenza della S. e nella contumacia del <sup>B.</sup>, con la sentenza in questa sede impugnata ha riformato la sentenza di primo grado e, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale ha dichiarato la competenza sulla controversia alternativamente del Tribunale di Trieste e del Giudice di Pace di P.S.

, con termine per la riassunzione, nonché condannato la S. alla restituzione della somma percepita dalla società assicuratrice per il risarcimento del danno, con gravame delle spese del grado.

§2. Al ricorso ha resistito con controricorso la ASSICURAZIONE .

§3. La ricorrente ha depositato memoria.

## MORIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio preliminarmente rileva che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata non già con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., bensì con il mezzo del regolamento di competenza necessario ai sensi dell'art. 42 c.p.c., quale sentenza

  
Raffaele Ferraro



pronunciata in grado di appello soltanto su una questione di competenza, senza alcuna decisione sul merito della causa.

§1.1. E' appena il caso di precisare che non sarebbe in alcun modo possibile considerare la sentenza come non pronunciata soltanto sulla competenza, dando rilievo alla circostanza che con essa il Tribunale abbia disposto la restituzione in favore della compagnia assicurativa di quanto pagato nel corso del giudizio di primo grado.

Circostanza che è oggetto del secondo motivo di ricorso, con il quale, dopo che con il primo si è denunciato che il Tribunale non avrebbe considerato che l'eccezione di incompetenza sarebbe stata proposta in modo incompleto dalla compagnia assicuratrice, si lamenta che la condanna *de qua* sarebbe stata disposta in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto non era stata formulata richiesta in tal senso dalla società appellante.

Quest'ultima ha sostenuto che il riferimento alla <<restituzione degli importi pagati>>, contenuto nelle conclusioni d'appello, si doveva intendere anche alla restituzione di quanto pagato nel corso del giudizio di primo grado, somma che in sentenza il Giudice di Pace aveva ritenuto sufficiente ai fini del ristoro del danno, tanto da dichiarare cessata la materia del contendere.

Tale lettura, ove coniugata alla richiesta di "riforma totale della sentenza appellata" ed alla richiesta di declaratoria della incompetenza appare idonea a comprendere effettivamente la richiesta di restituzione della somma.

Invero, trattandosi di una richiesta consequenziale alla reiterazione della questione di competenza in funzione della riforma della sentenza in rito per ragioni di competenza, il suo accoglimento non esclude che la sentenza impugnata sia soltanto una sentenza sulla competenza. Ciò, perché il pagamento spontaneo con riserva, cioè ferme le sue contestazioni in rito e nel merito sull'avversa domanda, era avvenuto chiaramente condizionatamente all'esito della decisione di primo grado, di modo che se il primo giudice avesse definito la domanda in rito, e dunque anche per ragioni di competenza, oppure l'avesse rigettata nel merito, bene la restituzione sarebbe dovuta avvenire in via consequenziale. Sicché, anche l'atto di appello tendente a provocare quel risultato, non conseguito in primo grado, risultava per quanto concerne la postulazione della declaratoria della incompetenza naturalmente compreso nelle conseguenze di tale declaratoria.

Trattandosi, dunque, di pronuncia consequenziale a quella sulla competenza, essa non vale a rendere la sentenza impugnata pronunciata anche sul merito.

Va rilevato che ciò è stato sostanzialmente ritenuto in un caso simile da Cass. (ord.) n. 16193 del 2006, la quale ha così statuito: <<È ammissibile il regolamento

di competenza avverso sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza>>.

La sentenza impugnata deve, dunque, ritenersi sentenza soltanto sulla competenza.

§1.2. Lo sarebbe stata anche se il Tribunale avesse provveduto sulla condanna alla restituzione della somma pagata dalla società assicuratrice in mancanza di una richiesta con l'atto di appello.

Anche in questo caso, essendo il provvedimento sulla restituzione meramente consequenziale alla dichiarazione di incompetenza, la relativa pronuncia, pur se resa in violazione dell'art. 112 c.p.c., non avrebbe eliso il carattere della pronuncia di sentenza soltanto sulla competenza. Invero, la pronuncia sulla restituzione non si sarebbe potuta in alcun modo considerare una pronuncia sul merito, in quanto conseguente alla constatazione che il pagamento spontaneamente eseguito nel corso del giudizio di primo grado, non risultava più giustificato, come lo era stato a posteriori, dalla pronuncia di merito resa dal giudice di primo grado, caducata in conseguenza della declinatoria della competenza.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: <<**qualora nel corso del giudizio di primo grado il convenuto abbia spontaneamente adempiuto con riserva, mantenendo la contestazione in rito sulla competenza e nel merito e, successivamente, la domanda sia stata accolta, reputandosi soddisfatta da quanto spontaneamente adempiuto la pretesa dell'attore, la sentenza di appello che accolga l'eccezione di incompetenza reiterata dall'attore e dichiari l'incompetenza del giudice di primo grado e la competenza di altro giudice è sentenza soltanto sulla competenza che de'essere impugnata con il regolamento di competenza e non con il ricorso per cassazione, ancorché abbia condannato l'attore a restituire quanto ricevuto per effetto dell'adempimento spontaneo**>>.

§2. Il Collegio osserva, però, che alla declaratoria di inammissibilità il ricorso sfugge perché ricorrono le condizioni per la sua conversione in regolamento di competenza, sulla base dell'applicazione del principio di conversione del mezzo di impugnazione

formalmente esperito in quello effettivamente esperibile, che può trovare applicazione ricorrendone le condizioni.

Va considerato all'uopo che, se è vero che nel ricorso non risulta allegato che la sentenza impugnata, pronunciata il 15 maggio 2006, non sarebbe stata comunicata dalla cancelleria (il ricorso allude solo alla data di pronuncia della sentenza, senz'altro riferire), di modo che abbia potuto aver corso soltanto il c.d. termine lungo, tuttavia parte ricorrente nella memoria ha fatto constare, cosa che effettivamente risponde al vero, che nel fascicolo d'ufficio del giudizio davanti al Tribunale regolarmente pervenuto a questa Corte a seguito di istanza della ricorrente, non risulta in alcun modo la prova della comunicazione.

D'altro canto, va osservato, questa Corte ha già ritenuto che, ai fini del decorso del termine di cui al secondo comma dell'art. 47 c.p.c., non può ritenersi equipollente della comunicazione l'estrazione di copia autentica della sentenza impugnata, che il ricorrente risulti aver fatto dalla copia autentica del provvedimento impugnato (si vedano Cass. (ord.) n. 21814 del 2009 e (ord.) n. 1539 del 2012): lo si osserva sul riflesso che sulla copia depositata risulta l'attestazione di rilascio di copia in data 17 luglio 2006.

Il ricorso, conseguentemente, all'esito della conversione in regolamento di competenza, deve considerarsi tempestivo, non potendo trovare applicazione il principio altra volta applicato da questa Corte in una vicenda che ineriva sempre l'impugnazione con ricorso ordinario di una decisione del tribunale di Ostia sulla sola competenza (si allude a Cass. (ord.) n. 5391 del 2009).

§3. Si deve a questo punto passare all'esame dei due motivi ed all'uopo la Corte deve farlo esercitando i poteri di statuizione sulla competenza che sono tipici del regolamento di competenza, i quali comportano che Essa, nel procedere all'esame della questione di competenza sulla base degli atti del processo di merito, non è vincolata ai limiti della prospettazione che la parte ricorrente ha assunto, essendo investita della questione di competenza proposta dalla parte al di là di essa e senza che per aspetti non prospettati si possa dire formata, per difetto di impugnazione, la cosa giudicata interna (si vedano, *ex multis*, per riferimenti i propostio: Cass. n. 505 del 1972; n. 5046 del 1998; Cass. sez. un. (ord.) n. 14659 del 2002; Cass. (ord.) n. 2591 del 2006; (ord.) n. 14558 del 2002; n. 15637 del 2000). Nell'ambito delle questioni che la Corte in sede di regolamento di competenza può esaminare, proprio perché il giudizio che deve rendere riguarda la questione di competenza in tutti i suoi aspetti rientra anche il controllo dell'applicazione o della mancata applicazione delle norme del procedimento che regolavano la rilevazione della questione di competenza nel giudizio di merito, sia dal punto di vista dei poteri delle parti,



da quel giudice e riguardo alla statuizione ai sensi dell'art. 89 c.p.c., essendo stata, peraltro, rigettata la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Ebbene, del tutto incomprensibilmente la Compagnia assicuratrice, come emerge dall'atto di appello, che si rinviene nel fascicolo del Tribunale e nel suo stesso fascicolo, ebbe a proporre come primo motivo di appello l'eccezione di incompetenza per territorio e come secondo motivo dedusse, sotto l'intestazione "carenza e contraddittorietà della motivazione", che il primo giudice aveva erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, adducendo, peraltro, del tutto genericamente che il pagamento era avvenuto a soli fini transattivi e senza riconoscimento di responsabilità. Con il terzo motivo impugnò la statuizione sull'art. 89, secondo comma, c.p.c. e con il quarto quella sulle spese giudiziali in punto di congruità in relazione al valore della controversia.

§4.1. Ora, stante il tenore dell'appello, il Tribunale avrebbe dovuto invertire l'ordine dei primi due motivi ed esaminare prima quello diretto a censurare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e solo per il caso di esito positivo del suo esame e, quindi, di accoglimento e, dunque, di persistenza della controversia sul merito, avrebbe potuto e dovuto esaminare la questione di competenza proposta con il primo motivo.

La declaratoria della incompetenza del Giudice di Pace è per ciò solo illegittima e la sentenza impugnata per ciò solo dev'essere caducata.

Senonché la Corte, **dovendo statuire sulla competenza e dare (in ragione della ritenuta conversione), ai sensi dell'art. 49, secondo comma, c.p.c., i provvedimenti per la prosecuzione del processo davanti al giudice ritenuto competente, una volta rilevato l'errore compiuto dal Tribunale, non può non considerare che il giudice d'appello, davanti al quale la prosecuzione dovrebbe essere disposta, non potrebbe esaminare la questione di competenza proposta con il primo motivo dopo avere scrutinato prioritariamente il secondo motivo: invero, per quanto si è sopra osservato il Tribunale si troverebbe a dover constatare che quel motivo è inammissibile per palese carenza di interesse, in quanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere era stata conforme a quanto concluso dalla Lloyd, che, dunque, nessuna soccombenza e, quindi, interesse ad impugnarla poteva vantare.**

**Il motivo dovrebbe, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza della inammissibilità consequenziale del motivo sulla questione di competenza.**

Ebbene, in sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione, qualora constati che l'azione non poteva essere proposta fin dall'inizio del processo oppure come

azione di impugnazione, dovendo provvedere ai sensi dell'art. 49, secondo comma, c.p.c., ha il potere di rilevarlo e di disporre in conseguenza (in termini si veda già Cass. (ord.) n. 24743 del 2011, secondo cui: <<Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, terzo comma, secondo inciso, cod. proc. civ., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, nell'ipotesi in cui la corretta qualificazione giuridica della domanda evidenzia la tardività dell'azione proposta, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito si concreterebbe in un'inutile procrastinazione dello svolgimento dell'attività processuale, essendo destinata ad una successiva pronuncia d'inammissibilità. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento d'ufficio di competenza, ha ritenuto tardiva l'opposizione a cartella esattoriale proposta il trentunesimo giorno dalla sua notifica, avendo la parte dedotto che questo era il primo atto con il quale era venuta a conoscenza della sanzione e dovendo, di conseguenza, proporre opposizione nei termini dell'art. 22 legge n. 289 del 1981)>>).

**Da tanto discende che la Corte deve constatare che il processo non può aver corso davanti al Tribunale, presso il quale dovrebbe essere rimesso, riguardo ai primi due motivi di appello, perché essi erano inammissibili.**

**Il motivo relativo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, d'altro canto, lo era anche per la sua assoluta genericità e inosservanza dell'onere di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c., oltre che a monte della reale situazione processuale che aveva portato alla decisione di primo grado.**

**Ma v'è di più: la Corte, sempre perché deve dare provvedimenti ai sensi dell'art. 49, secondo comma, non può non constatare che una rimessione davanti al Tribunale sarebbe del tutto inutile per la cognizione del terzo e del quarto motivo di appello: essi, infatti, sono assolutamente generici e proposti nell'inosservanza dell'art. 342 c.p.c., sicché, se il processo ritornasse davanti al Tribunale di Ostia, quest'ultimo non potrebbe che dichiarare inammissibili i due motivi.**

Ed infatti, il tenore dei due motivi risulta il seguente:

*<<C) Ingiustizia nell'applicazione della 89 2° comma c.p.c. Il Tribunale potrà verificare l'insussistenza del fondamento di tale violazione da parte dell'odierna difesa e ha avuto il solo torto di rappresentare fedelmente la strana vicenda processuale; nessuna espressione sconveniente e offensiva è stata mai usata nei confronti dell'avvocato Paolo Mantegazza ma tale capo della sentenza appare frutto di un risentimento personale del giudice Dott. P. nei confronti di questa difesa. Si ritiene pertanto la riforma totale.*

*D) Ingiustizia e l'incongruità della condanna alle spese. La condanna al pagamento delle*





Deve provvedersi sulle spese del presente giudizio di regolamento e su quelle del giudizio di appello, restando ferma la statuizione sulle spese del primo giudice.


Le spese del giudizio di appello si liquidano (in assenza di presenza di una nota spese della qui ricorrente, che non risulta presentata, poiché non solo non si rinviene nel fascicolo d'appello, ma nemmeno ve ne è traccia nella nota dei depositi redatta dal cancelliere, presente nel detto fascicolo), sulla base della tariffa vigente durante lo svolgimento del giudizio di appello, in euro millecinquecento per diritti, duemila per onorari e duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Le spese del giudizio di cassazione si liquidano in dispositivo secondo la tariffa di cui al d.m. n. 140 del 2012, ma si riconoscono a favore della ricorrente soltanto per la metà del loro ammontare, così compensata la metà residua in ragione del fatto che si è dovuti addivenire alla conversione del ricorso in regolamento di competenza.


P. Q. M.

La Corte, previa conversione del ricorso in regolamento di competenza, dichiara caducata la sentenza impugnata e, visto l'art. 49, secondo comma, c.p.c., dichiara che non può avere luogo prosecuzione del giudizio, in quanto l'appello era inammissibile per quanto rilevato in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro millecinquecento per diritti, duemila per onorari e duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Condanna parte resistente alla rifusione alla ricorrente della metà delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro duemilacinquecento, di cui duecento per esborsi, e, quindi, per l'effetto al pagamento di euro milleduecentocinquanta, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 febbraio 2013.

Il Cons. est.  


Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA  


Il Presidente  
  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 9 APR. 2013 .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA  
